



IL PRESIDENTE

SCHEMA DI LINEE STRATEGICHE DELL'AUTORITA' PER IL QUADRIENNIO 2015-2018

**Memoria per l'audizione
presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico**

12 novembre 2014

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it



IL PRESIDENTE

Gentile presidente del Collegio e Membri del Collegio dell'Autorità,

vi ringrazio per l'opportunità offertami in quest'occasione di presentare in sintesi le osservazioni che l'Associazione italiana Riscaldamento Urbano, di cui sono presidente, presenta al documento posto in consultazione numero 528/2014/A sul tema "Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018".

Il decreto legislativo 102/14 ha come obiettivo la promozione dell'efficienza energetica e la promozione dello sviluppo del teleriscaldamento (art.10). In quest'ottica di diffusione di sistemi di teleriscaldamento e della loro promozione il decreto introduce alcune novità per il settore sui temi della misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art. 9) e sulla regolazione di alcuni aspetti del servizio (art. 10).

Primariamente mi preme ricordare le conclusioni a cui è giunta l'Antitrust con la propria indagine conoscitiva IC46, che afferma che *"se una qualche forma di regolamentazione del TLR appare dunque necessaria, essa deve tuttavia avere sempre l'obiettivo di mantenersi il più possibile funzionale ad un corretto operare dei meccanismi di mercato, Considerato che già oggi il mercato, anche grazie ad una limitata regolamentazione, appare in grado di soddisfare ragionevolmente i requisiti richiesti, qualsiasi ulteriore intervento di disciplina del settore dovrebbe essere diretto a facilitare il funzionamento del mercato e non a sostituirlo, e dovrebbe tener conto del fatto che, già oggi, il settore è in varia misura regolato. L'indagine, ha mostrato una estrema eterogeneità delle varie situazioni in cui il calore è fornito in Italia. Occorre dunque uno strumento normativo flessibile che permetta soluzioni normative "taylor made" e che eviti un modello unico da applicare in tutte le situazioni.*

E' molto importante quindi sottolineare l'aspetto eterogeneo della realtà italiana del teleriscaldamento, così come emerge anche dall'Annuario statistico che AIRU stessa redige ogni anno.

Ribadiamo ciò poiché l'AEEGSI dichiara nel testo in consultazione che *"E' comunque opportuno evidenziare sin d'ora che, sebbene il settore presenti marcate specificità, gli obiettivi generali e i principi ai quali la sua regolazione deve ispirarsi sono comuni a quelli che hanno già guidato l'azione dell'Autorità negli altri settori regolati, in particolare quelli energetici.*

Attenzione quindi alla peculiarità del settore per non creare rigidità anziché stimoli allo sviluppo.

Nello specifico il testo riporta le regole che riguarderanno la definizione di:



IL PRESIDENTE

- *adeguati standard di qualità, continuità e sicurezza del servizio, degli impianti di fornitura del calore e dei relativi sistemi di contabilizzazione; condizioni di fattibilità tecnica ed economica per la diffusione di sistemi di misura, termoregolazione e contabilizzazione del calore conformi alle previsioni del D.lgs n. 102/2014 incluse, nel caso di questi ultimi sistemi, le modalità con le quali il consumatore può affidare il servizio a soggetti diversi dal proprio fornitore di calore;*

Per questo aspetto ribadiamo la nostra disponibilità alla collaborazione poiché purtroppo il testo del decreto confonde definizioni e condizioni al contorno per i sistemi di contabilizzazione termica.

- *tariffe o - nei casi previsti dal decreto legislativo - criteri di riferimento per la loro determinazione;*

Preme sottolineare che il testo del decreto prevede esattamente il contrario ovvero: l'Autorità definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento o – nell'unico caso previsto dal d.lgs. – le tariffe di cessione del calore.

Non è una precisazione banale perché la condizione per la determinazione della tariffa è prevista **solo nel caso** di realizzazione di nuove reti qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete imposto da Comuni o Regioni. Nelle rimanenti situazioni il decreto prevede **solo** la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento **non** di cessione del calore.

- *condizioni di riferimento per la connessione alle reti che siano eque e non discriminatorie al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;*
- *modalità per assicurare la trasparenza sui prezzi e sulle condizioni contrattuali applicate e, più in generale, strumenti adeguati per la tutela degli utenti del servizio e del cliente finale.*

Il testo del decreto non è così restrittivo ma invita l'Autorità ad individuare modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi di fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie ...

Nella parte successiva trattata il testo in consultazione fa riferimento al teleriscaldamento come **servizio di pubblica utilità** e mette quindi in luce la necessità di valutare in che termini possano essere estesi a tali servizi (anche l'idrico) gli strumenti di assistenza già operativi per i servizi energetici.



IL PRESIDENTE

A tal proposito ci preme sottolineare come ad oggi il servizio operi su libero mercato e non vi sia alcuna definizione normativa che lo indichi come servizio pubblico o di pubblica utilità.

Riteniamo infine auspicabile, come proposto, l'individuazione di *“nuove forme di coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle strategie e politiche regolatorie dell’Autorità, che integrino la tradizionale fase di ascolto con pratiche innovative di coinvolgimento nel processo decisionale”*.

Milano, 12 novembre 2014